

Sent. n. 18/2024 pubbl. il 04/04/2024

Rep. n. 21/2024 del 04/04/2024



Liquidazione controllata
n. 12/2024 Beretta Sabrina
n. 13/2024 Ciaramicoli
Daniele

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 33/2024 Rg. avviato su domanda di
DANIELE CIARAMICOLI e SABRINA BERRETTA

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 12.03.2024 DANIELE CIARAMICOLI e SABRINA BERRETTA hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, vista l'integrazione documentale depositata il 25.03.2024, rilevato che:

(-) i ricorrente risiedono a Cartoceto (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- Daniele Ciaramicoli non esercita almeno dal 2022 attività di impresa (la ditta individuale D & L Yacht di Ciaramicoli Daniele veniva cancellata dal registro imprese il 07/01/2013 la ditta individuale Ciaramicoli Daniele risulta cancellata dal registro delle imprese dal 24/01/2022);
 - Sabrina Berretta non esercita più dal 2009 attività di impresa (l'impresa A.B.C. di Berretta Sabrina è stata cancellata dal registro imprese il 16/04/2009);
- (-) i ricorrenti quindi non sono assoggettabili (più) a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- (-) i debitori sono coniugi e l'indebitamento, in parte, ha peraltro origine comune, ragione per la quale è possibile ravvisare il presupposto di cui all'art. 66 cod. crisi; ferma la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive come imposto dal co. 2 del citato articolo;
- (-) i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare complessivo (cioè sia comune che personale) dei debiti (oltre 2 milioni 460 mila euro) ed il patrimonio complessivo liquidabile di circa 76 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico dei coniugi Ciaramicoli Daniele, nato in Germania il 31/05/1971 e di Berretta Sabrina, nata a San Lorenzo in Campo (PU) il 19/10/1970 residenti in Cartoceto (PU) via San Marco n. 80;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatrice la dott.ssa Michela Sonzogni, già OCC;



Sent. n. 18/2024 pubbl. il 04/04/2024
Rep. n. 21/2024 del 04/04/2024

- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 27.03.2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



